

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 20 settembre 2025


SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LIGURIA		LEGGE REGIONALE 18 aprile 2025, n. 6.	
LEGGE REGIONALE 17 aprile 2025, n. 5.		Disposizioni urgenti in materia di misure di conservazione specifiche delle Zone di protezione speciale (ZPS). Modifiche alla legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006). (25R00126).....	
I Variazioni al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2025-2027. (25R00168).....	Pag. 1		Pag. 8
LEGGE REGIONALE 6 maggio 2025, n. 6.		REGIONE TOSCANA	
Sostegno alle attività economiche nell'entroterra e altre disposizioni di adeguamento normativo. (25R00169).....		LEGGE REGIONALE 8 gennaio 2025, n. 3.	
	Pag. 3	Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato e in materia di canoni di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Modifiche alla l.r. 50/2021, alla l.r. 57/2017, alla l.r. 77/2016 e alla l.r. 80/2015. (25R00036).....	
REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE			Pag. 9
LEGGE REGIONALE 24 marzo 2025, n. 2.		LEGGE REGIONALE 8 gennaio 2025, n. 4.	
"Donne nella giunta regionale" - Modifica della legge regionale 20 agosto 1952, n. 25 (Elezioni degli organi della Regione e delle Province di Trento e Bolzano), e successive modificazioni. (25R00100).....		Trasferimento dell'impianto di depurazione Casa del Lupo. (25R00037).....	
	Pag. 5		Pag. 18
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA		REGIONE LAZIO	
LEGGE REGIONALE 21 marzo 2025, n. 5.		LEGGE REGIONALE 29 luglio 2024, n. 13.	
Disposizioni in materia di sicurezza, immigrazione, finanza locale, funzione pubblica e lingue minoritarie. (25R00087).....		Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie. (25R00213).....	
	Pag. 5		Pag. 19





REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 17 aprile 2025, n. 5.

I Variazione al bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2025-2027.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Anno 56 - Parte I - n. 5 Supplemento del 23 aprile 2025).

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Stato di previsione dell'entrata

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione sono apportate le seguenti variazioni:

anno finanziario 2025

aumento per euro 543.247.031,93 in termini di competenza e aumento per euro 492.626.846,55 in termini di cassa;

anno finanziario 2026

aumento per euro 92.714.434,32 in termini di competenza;

anno finanziario 2027

diminuzione per euro 34.610.427,51 in termini di competenza.

Art. 2.

Stato di previsione della spesa

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione sono apportate le seguenti variazioni:

anno finanziario 2025

aumento per euro 543.247.031,93 in termini di competenza e aumento per euro 492.626.846,55 in termini di cassa;

anno finanziario 2026

aumento per euro 92.714.434,32 in termini di competenza;

anno finanziario 2027

diminuzione per euro 34.610.427,51 in termini di competenza.

Art. 3.

Modifiche alla legge regionale 9 ottobre 2024, n. 18 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2025-2027).

1. Alla lettera a) del comma 2, dell'art. 3 della legge regionale n. 18/2024, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «4,5».

2. L'art. 6 della legge regionale n. 18/2024, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. (Concorso alla finanza pubblica). — 1. La Regione assicura, nel triennio 2025-2027, il concorso alla finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 786, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), mediante istituzione di apposito fondo dell'importo di euro 8.682.210,53 per l'anno 2025 ed euro 26.046.631,59 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, allocato alla Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 3 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2025-2027.

2. La Regione assicura, nel triennio 2025-2027, il concorso alla finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 527, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), mediante le risorse all'uopo allocate alla Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 3 «Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2025-2027, per l'importo di euro 10.852.763,16, in termini di competenza e di cassa, per l'anno 2025 e per l'importo di euro 10.852.763,16, in termini di sola competenza, per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

3. La Regione assicura, nel triennio 2025-2027, il concorso alla finanza pubblica di cui all'art. 1, commi 850 e 851, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), mediante le risorse all'uopo allocate alla Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 3 «Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2025-2027, per l'importo di euro 5.425.001,73, in termini di competenza e di cassa, per l'anno 2025.».


3. Dopo l'art. 6 della legge regionale n. 18/2024, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis (Fondo strategico regionale). — 1. In applicazione dell'art. 4, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017), i fondi di cui alle tabelle A e B sono aggiornati negli allegati alla presente legge. I fondi di cui alla tabella A sono quantificati per l'esercizio 2025 in euro 5.200.296,00 e trovano copertura con le risorse allocate alla Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 1 «Industria, PMI e Artigianato».».

Art. 4.

Utilizzo e destinazione del fondo di garanzia sui rischi futuri nella gestione del debito regionale

1. A seguito del verificarsi delle condizioni di cui al paragrafo 3.23 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 del de-



creto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), il fondo di garanzia sui rischi futuri nella gestione del debito regionale accantonato nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024, pari a euro 23.806.661,38, è destinato per l'anno 2025 al finanziamento di investimenti per gli importi allocati alle seguenti missioni e programmi:

MISSIONE	PROGRAMMA	IMPORTO - esercizio 2025
1	3	50.000,00
1	6	1.770.000,00
10	1	3.330.668,74
10	2	1.934.086,88
10	4	80.000,00
11	1	705.000,00
13	5	7.919.293,76
14	2	500.000,00
16	3	7.517.612,00

Art. 5.

Utilizzo della quota del saldo finanziario accantonato e vincolato alla chiusura dell'esercizio 2024

1. La quota del saldo finanziario accantonato e vincolato alla chiusura dell'esercizio 2024 applicato con la presente legge risulta pari a euro 50.620.185,38 ed è utilizzata per la copertura di stanziamenti di spesa iscritti alle seguenti missioni e programmi:

MISSIONE	PROGRAMMA	IMPORTO - esercizio 2025
1	3	50.000,00
1	6	1.770.000,00
10	1	3.330.668,74
10	2	1.934.086,88
10	4	80.000,00
11	1	705.000,00
13	5	7.919.293,76
13	8	26.813.524,00
14	2	500.000,00
16	3	7.517.612,00

Art. 6.

Svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione

1. A seguito dell'approvazione del rendiconto generale dell'amministrazione per l'esercizio 2024, la Giunta regionale è autorizzata con proprio atto:


a) a dare attuazione all'art. 1, comma 822-*bis*, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), mediante lo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione al 31 dicembre 2024, limitatamente alle risorse di parte corrente, di cui all'allegato a/2 «Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione» del prospetto del risultato di amministrazione dell'esercizio 2024 approvato con il rendiconto generale dell'amministrazione per l'esercizio 2024, riferite a interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse così svincolate, previa comunicazione all'amministrazione statale che ha erogato le somme, da allocarsi, mediante variazione disposta con atto amministrativo alla Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 3 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti», in apposito fondo del bilancio per l'esercizio 2025, vengono destinate per le finalità di cui all'art. 1, comma 822-*bis*, della legge n. 197/2022 mediante variazione disposta con atto amministrativo della Giunta regionale;

b) a procedere allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione al 31 dicembre 2024 di cui all'allegato a/2 «Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione» del prospetto del risultato di amministrazione dell'esercizio 2024 approvato con il rendiconto generale dell'amministrazione per l'esercizio 2024, il cui vincolo è stato posto con legge regionale. Tali somme, limitatamente all'esercizio 2025, possono essere svincolate se riferite a interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse così svincolate, da allocarsi mediante variazione disposta con atto amministrativo alla Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 3 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti», in apposito fondo del bilancio per l'esercizio 2025, vengono destinate alle finalità e gestite con le modalità previste dall'art. 10, commi 2 e 2-*bis*, della legge regionale 9 agosto 2021, n. 13 (Impostazione delle misure finalizzate all'attuazione della ripresa e resilienza ligure) e in subordine, in ordine di priorità, al concorso alla finanza pubblica e a investimenti, mediante variazione disposta con atto amministrativo della Giunta regionale.

Art. 7.

Variazioni agli allegati al bilancio di previsione 2025-2027

1. Gli schemi di bilancio e i relativi allegati di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 118/2011, sono modificati secondo le variazioni apportate agli stati di previsione dell'entrata e della spesa con la presente legge.



Art. 8.

Modifica all'allegato 1 della legge regionale 9 ottobre 2024, n. 17 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2025 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025-2027)).

1. L'allegato 1 (Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo n. 118/2011)) della legge regionale n. 17/2024, è modificato ai sensi della presente legge, come da allegato.

Art. 9.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data in Genova, addì 17 aprile 2025

Il Presidente: BUCCI

(Omissis)

25R00168

LEGGE REGIONALE 6 maggio 2025, n. 6.

Sostegno alle attività economiche nell'entroterra e altre disposizioni di adeguamento normativo.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Anno 56 - Parte I - n. 6 del 7 maggio 2025)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Liguria riconosce il valore del proprio entroterra sotto il profilo naturale, paesaggistico e dell'identità culturale e intende a tal fine attivare una strategia condivisa di contrasto agli effetti sistemici collegati al venir meno del presidio umano e di comunità, sostenendo con la presente legge le attività economiche che svolgono funzioni di presidio sociale del territorio e rappresentano un fattore determinante per mantenere e creare occupazione in tali aree, che risentono ancora degli effetti negativi indiretti della pandemia.

Art. 2.

Misura per favorire l'insediamento di nuove attività economiche nell'entroterra

1. La Regione per favorire l'insediamento di nuove attività economiche nell'entroterra riconosce un contributo a fondo perduto a fronte dei costi sostenuti dalle micro imprese del comparto artigianato, commercio, servizi di ristorazione e cooperative di comunità che esercitano attività economiche, che intendano avviare una nuova attività o aprire nuove sedi operative nei comuni non costieri con popolazione non superiore a 2.500 abitanti, a fronte di un contratto di locazione commerciale finalizzato all'insediamento in locali sfitti con vetrine e accesso a piano strada prospicienti vie, piazze, strade o spazi pubblici.

2. La Regione definisce le modalità attuative per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai beneficiari nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

3. I minori utilizzi delle risorse rinvenienti dal fondo di cui all'art. 22, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 32 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno finanziario 2021), pari a euro 4.850.000,00, giacenti presso la Camera di commercio di Genova, sono recuperati al bilancio regionale entro l'anno 2025 e riassegnati alla medesima Camera, mediante istituzione di apposito fondo di pari importo destinato a favore delle micro imprese del comparto artigianato, commercio, servizi di ristorazione e cooperative di comunità che esercitano attività economiche, per le finalità di cui al comma 1.


4. I rapporti tra la Regione e la Camera di commercio di Genova per la gestione del fondo di cui al comma 3 sono disciplinati da apposita convenzione.

Art. 3.

Misura di sostegno alle piccole imprese esistenti nell'entroterra

1. Al fine di rafforzare la presenza delle micro imprese nell'entroterra ligure riconoscendone la funzione di presidio sociale ed economico per le comunità locali una quota pari a euro 4.600.000,00 delle risorse del fondo strategico regionale di cui all'art. 4, commi 2 e 3, della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017), derivante da economie e rientri di misure gestite da Finanziaria ligure per lo sviluppo economico (FILSE) S.p.a. è destinata al sostegno delle micro imprese dei comparti commercio, artigianato e servizi di ristorazione attive e localizzate nei comuni liguri non costieri con popolazione non superiore a 5.000 abitanti attraverso un contributo a fondo perduto a fronte di esigenze di liquidità.

2. La tabella A di cui all'art. 4, comma 2, della l.r. n. 34/2016, allegata alla legge regionale 9 ottobre 2024, n. 18 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2025-2027), è di conseguenza aggiornata nell'allegato alla presente legge.



3. La Regione definisce le modalità attuative per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai beneficiari nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 4.

Modifica all'art. 6 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro)

1. Alla fine del comma 3 dell'art. 6 della l.r. n. 30/2007, sono aggiunti i periodi: «La concessione e l'erogazione di contributi o altre agevolazioni a favore delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) non comporta la necessità di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) nei casi di trasferimento di risorse in forza di specifiche disposizioni normative, salvo che non sia diversamente stabilito dalle disposizioni medesime, ovvero qualora la pubblica amministrazione non partecipi a procedure a evidenza pubblica. Sono, comunque, fatte salve le disposizioni statali che prevedono ulteriori deroghe all'acquisizione del DURC a favore di pubbliche amministrazioni.».

Art. 5.

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria dell'attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti nel favorire l'inseadimento di nuove attività economiche e il rafforzamento di quelle esistenti nell'entroterra ligure.

2. A tal fine, la Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria una relazione che fornisce le seguenti informazioni:

a) i contributi erogati ai sensi degli articoli 2 e 3, con indicazione del numero di beneficiari, della loro distribuzione territoriale e della tipologia di attività;

b) il numero di nuove attività avviate e di quelle rafforzate a seguito degli interventi;

c) una stima dell'occupazione generata o mantenuta;

d) le eventuali criticità emerse nell'attuazione degli interventi.

3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge.

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

1. All'attuazione dell'art. 2 si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2025-2027, per l'esercizio 2025:

stato di previsione dell'entrata

iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 4.850.000,00 (quattromilionioottococinquantamila/00) al Titolo 3 «Entrate extratributarie», Tipologia 500 «Rimborsi e altre entrate correnti»;

stato di previsione della spesa

autorizzazione della spesa e iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 4.850.000,00 (quattromilionioottococinquantamila/00) alla Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 2 «Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori», Titolo 1 «Spese correnti».

2. All'attuazione dell'art. 3 si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2025-2027, per l'esercizio 2025:

stato di previsione dell'entrata

iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 4.600.000,00 (quattromilioneisecentomila/00) al Titolo 3 «Entrate extratributarie», Tipologia 500 «Rimborsi e altre entrate correnti»;

stato di previsione della spesa

autorizzazione della spesa e iscrizione, in termini di competenza e di cassa, di euro 4.600.000,00 (quattromilioneisecentomila/00) alla Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 1 «Industria, PMI e Artigianato», Titolo 1 «Spese correnti».

3. Dall'attuazione dell'art. 4 della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data in Genova, addì 6 maggio 2025

Il Presidente: BUCCI

(Omissis)

25R00169



REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2025, n. 2.

“Donne nella giunta regionale” - Modifica della legge regionale 20 agosto 1952, n. 25 (Elezioni degli organi della Regione e delle Province di Trento e Bolzano), e successive modificazioni.

(Pubblicata nel Supplemento n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 27 marzo 2025, n. 13 - Sez. Gen.)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Rappresentanza di entrambi i generi nella Giunta regionale

1. Alla fine del secondo comma dell'art. 12 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 25 (Elezioni degli Organi della Regione e delle Province di Trento e Bolzano), e successive modificazioni aggiunte le seguenti parole: «La Giunta regionale deve essere composta da rappresentanti di entrambi i generi.»

Art. 2.

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta alcuna nuova o ulteriore spesa a carico del bilancio della Regione.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 24 marzo 2025

Il Presidente della Regione: KOMPATSCHER

25R00100

**REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA**

LEGGE REGIONALE 21 marzo 2025, n. 5.

Disposizioni in materia di sicurezza, immigrazione, finanza locale, funzione pubblica e lingue minoritarie.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 24 marzo 2025, n. S05)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

Art. 1.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 7/2024

1. All'art. 9 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 114 le parole: «ai gestori di pubblici esercizi, anche sulle spese già sostenute,» sono soppresse e dopo la parola «autorità,» è inserita la seguente: «anche»;

b) dopo il comma 114 è inserito il seguente:

«114-bis. Sono beneficiari dei contributi di cui al comma 114:

a) i gestori di pubblici esercizi, in forma singola o associata, anche sulle spese già sostenute nell'anno 2024;

b) i soggetti privati che, nell'ambito di intese con le competenti autorità, hanno sostenuto spese nell'anno 2024.».

Art. 2.

Assegnazione di risorse alle CCIAA per attività di gestione amministrativa dei contributi

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare in via forfettaria alle Camere di commercio della regione la somma di 150.000 euro per l'attività istruttoria relativa alla concessione dei contributi di cui all'art. 9, comma 114, della legge regionale n. 7/2024 ripartita nella misura di un terzo a favore della Camera di Commercio Venezia Giulia Trieste-Gorizia e di due terzi a favore della Camera di Commercio di Pordenone-Udine.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare in via forfettaria alle Camere di Commercio della regione la somma di 100.000 euro per l'attività istruttoria relativa alla concessione dei contributi di cui all'art. 9,



comma 118, della legge regionale n. 7/2024 ripartita in egual misura a favore della Camera di Commercio Venezia Giulia Trieste-Gorizia e della Camera di Commercio di Pordenone-Udine.

3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono concesse d'ufficio con decreto che dispone la contestuale liquidazione e fissa il termine di rendicontazione da effettuare ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 3.

Termine di rendicontazione per interventi di sicurezza urbana

1. Il termine di rendicontazione delle spese relative alle risorse concesse ai sensi dell'art. 9, comma 21, della legge regionale 7 novembre 2022, n. 15 (Misure finanziarie multisettoriali), è fissato al 30 giugno 2026.

Art. 4.

Termine di rendicontazione finanziamenti Programma sicurezza anno 2022

1. I termini per l'effettuazione delle spese e per la rendicontazione relativi agli interventi realizzati dagli enti locali a sostegno dell'operatività dei Corpi e Servizi di polizia locale, finanziati dalla regione nell'ambito delle sezioni II, V e VI del programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2022, approvato con la deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2022, n. 691, sono fissati al 31 ottobre 2025.

Art. 5.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 6/2022

1. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 6 maggio 2022, n. 6 (Riconoscenza alla solidarietà e al sacrificio degli Alpini), sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Per la finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alla Sezione territoriale dell'Associazione nazionale alpini (ANA) del Friuli-Venezia Giulia organizzatrice dell'evento.

1-ter. La domanda per la concessione del contributo è presentata dalla Sezione territoriale di cui al comma 1-bis, d'intesa con le altre Sezioni territoriali dell'ANA del Friuli-Venezia Giulia, entro il 1° marzo di ogni anno, al direttore del servizio competente in materia di polizia locale e sicurezza corredata da una relazione illustrativa dell'evento e delle attività da realizzare e dalle spese preventivate.

1-quater. Sono ammesse a contributo le spese direttamente imputabili all'evento quali, in particolare, le spese per l'acquisto di beni strumentali, la fornitura di servizi, la locazione di beni immobili, la sicurezza e le coperture assicurative, l'animazione e l'intrattenimento, le spese di ospitalità, il noleggio e montaggio attrezzature, il materiale celebrativo e pubblicitario.

1-quinquies. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.».

2. Per l'anno 2025, la domanda di cui al comma 1-ter dell'art. 3 della legge regionale n. 6/2022, come inserito dal comma 1, è presentata entro il 30 aprile 2025 anche per le spese già sostenute nel medesimo anno.

Art. 6.

Modifiche all'art. 3-bis della legge regionale n. 6/2022

1. All'art. 3-bis della legge regionale n. 6/2022 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata al direttore del servizio competente in materia di polizia locale e sicurezza almeno trenta giorni prima della data di inizio delle celebrazioni di cui al comma 1, corredata da una relazione illustrativa degli eventi e delle attività da realizzare e dalle spese preventivate.»;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Il contributo di cui al comma 1 viene concesso fino a un massimo di 50.000 euro per le celebrazioni dei decennali delle sezioni e fino a un massimo di 10.000 euro per le celebrazioni dei centenari dei gruppi.

2-ter. Il contributo è concesso con la procedura a sportello, ai sensi dell'art. 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), fino a esaurimento delle risorse.

2-quater. Sono ammesse a contributo le spese direttamente imputabili all'evento quali, in particolare, le spese per l'acquisto di beni strumentali, la fornitura di servizi, la locazione di beni immobili, la sicurezza e le coperture assicurative, l'animazione e l'intrattenimento, le pubblicazioni, le spese di ospitalità, il noleggio e montaggio attrezzature, il materiale celebrativo e pubblicitario.».

2. Per l'anno 2025, sono considerate ammissibili anche le domande di cui al comma 2 dell'art. 3-bis della legge regionale n. 6/2022, come sostituito dal comma 1, lettera a), presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge, anche per le spese già sostenute nel medesimo anno.

Art. 7.

Modifica all'art. 15 della legge regionale n. 9/2023


1. Al comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 9 (Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione), dopo le parole «- Uffici territoriali del Governo» sono inserite le seguenti: «e delle Commissioni territoriali».

Art. 8.

Modifica all'art. 7 della legge regionale n. 9/2023

1. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 9/2023 è inserita la seguente:

«a-bis) rilascia, con riferimento alle strutture di cui alla lettera a) e ai fini dell'autorizzazione di cui all'art. 31



della legge regionale n. 6/2006, parere vincolante di compatibilità con il fabbisogno regionale e con la localizzazione territoriale delle strutture presenti sul territorio regionale sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale e delle modalità definite con il regolamento di cui all'art. 31, comma 7, della legge regionale n. 6/2006;».

2. La disposizione di cui alla lettera a-bis) del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 9/2023, come inserita dal comma 1, si applica anche ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Conferma del contributo al Comune di Gemona del Friuli

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso al Comune di Gemona del Friuli, ai sensi dell'art. 9, commi da 5 a 8, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), per il progetto pilota per la realizzazione dello sportello digitale.

2. Per la finalità di cui al comma 1 il Comune rende conto le spese sostenute entro il 30 giugno 2025 ai sensi dell'art. 42 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 10.

Convenzione con l'Istituto regionale Rittmeyer per i ciechi

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con l'Istituto regionale Rittmeyer per i ciechi di Trieste la convenzione di cui all'art. 17, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), per la gestione delle procedure disciplinari.

Art. 11.

Proroga dei termini di realizzazione progetto e di rendicontazione contributo all'Istituto regionale Rittmeyer per i ciechi

1. Il progetto di attività correlato al contributo concesso all'Istituto regionale Rittmeyer per i ciechi nell'ambito del bando per iniziative progettuali riguardanti l'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione per gli anni 2022, 2023 e 2024, di cui all'articolo 19 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), è realizzato entro il 31 dicembre 2025 e rendicontato entro il 31 marzo 2026.

Art. 12.

Norma finanziaria

1. Per le finalità previste dall'art. 2, commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2025 dalla missione n. 12 - (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

3. Per la finalità prevista dal comma 1-bis) dell'art. 3 della legge regionale n. 6/2022, come inserito dall'art. 5, comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

4. Per la finalità prevista dall'art. 3-bis) della legge regionale n. 6/2022, come modificato dall'art. 6, si provvede a valere sullo stanziamento della missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.

5. Sono introdotte le variazioni di cassa alle missioni e ai programmi di spesa, come rappresentate nel prospetto di cui al comma 6.

6. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato «Allegato delibera di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere» di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Data a Trieste, addì 21 marzo 2025

FEDRIGA

(Omissis).

25R00087



LEGGE REGIONALE 18 aprile 2025, n. 6.

Disposizioni urgenti in materia di misure di conservazione specifiche delle Zone di protezione speciale (ZPS). Modifiche alla legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 23 aprile 2025, n. S08)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

Art. 1.

Modifica del titolo della legge regionale n. 14/2007

1. Al titolo della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (legge comunitaria 2006)), le parole «direttiva 79/409/CEE» sono sostituite dalle seguenti: «direttiva 2009/147/CE» e le parole: «in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006» sono soppresse.

Art. 2.

Modifica all'art. 1 della legge regionale n. 14/2007

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 14/2007 le parole «direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici».

Art. 3.

Modifica all'art. 2 della legge regionale n. 14/2007

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 14/2007 le parole «direttiva 79/409/CEE» sono sostituite dalle seguenti: «direttiva 2009/147/CE».

Art. 4.

Sostituzione della rubrica del capo II della legge regionale n. 14/2007

1. La rubrica del capo II della legge regionale n. 14/2007 è sostituita dalla seguente: «Attuazione degli articoli 4 e 5 della direttiva 2009/147/CE».

Art. 5.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 14/2007

1. All'art. 3 della legge regionale n. 14/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 1, 4 e 6 le parole «direttiva 79/409/CEE» sono sostituite dalle seguenti: «direttiva 2009/147/CE»;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Le misure di conservazione generali del presente articolo si applicano in ciascun sito ZPS sino all'approvazione, ai sensi dell'art. 4, delle misure di conservazione specifiche per ciascun sito.»

Art. 6.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 14/2007

1. All'art. 4 della legge regionale n. 14/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «direttiva 79/409/CEE» sono sostituite dalle seguenti: «direttiva 2009/147/CE»;

b) il comma 4 è abrogato;

c) al comma 4-bis dopo le parole «possono essere approvate» sono inserite le seguenti: «e attuate» e dopo le parole «di cui all'art. 10, commi da 1 a 3» sono inserite le seguenti: «e comma 11»;


d) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

«4-ter. Le misure di conservazione specifiche di cui al comma 4-bis individuano il perimetro delle zone umide naturali e artificiali di cui all'art. 3, comma 2, lettera k).».

Art. 7.

Norma transitoria in materia di perimetri delle zone umide naturali e artificiali

1. Fino all'approvazione delle misure di conservazione specifiche nelle ZPS, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 14/2007 come modificato dall'art. 6, continuano ad applicarsi i perimetri delle zone umide naturali e artificiali individuate ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della regione 20 settembre 2007, n. 0301/Pres. (Regolamento concernente la caratterizzazione tipologica delle ZPS, la disciplina delle attività cinofile consentite al loro interno e l'individuazione delle zone soggette a limitazioni nell'utilizzo di munizioni in attuazione dell'art. 4 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al pa-



rere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (legge comunitaria 2006)).

Art. 8.

Sostituzione della rubrica del capo III della legge regionale n. 14/2007

1. La rubrica del capo III della legge regionale n. 14/2007 è sostituita dalla seguente: «Attuazione dell'art. 9 della direttiva 2009/147/CE».

Art. 9.

Modifica all'art. 5 della legge regionale n. 14/2007

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 14/2007 le parole «direttiva 79/409/CEE» sono sostituite dalle seguenti: «direttiva 2009/147/CE».

Art. 10.

Modifica all'art. 6 della legge regionale n. 14/2007

1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 14/2007 le parole «, di durata non superiore a dodici mesi,» sono sostituite dalle seguenti: «e per periodi limitati».

Art. 11.

Modifica all'art. 13 della legge regionale n. 14/2007

1. Alla lettera *c*) del comma 4 dell'art. 13 della legge regionale n. 14/2007 le parole «direttiva 79/409/CEE» sono sostituite dalle seguenti: «direttiva 2009/147/CE».

Art. 12.

Modifica all'art. 3 della legge regionale n. 8/2024

1. Il comma 28 dell'art. 3 della legge regionale 25 ottobre 2024, n. 8 (Misure finanziarie multisettoriali), è abrogato.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Data a Trieste, addì 18 aprile 2025

FEDRIGA

(*Omissis*).

25R00126

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 8 gennaio 2025, n. 3.

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato e in materia di canoni di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Modifiche alla l.r. 50/2021, alla l.r. 57/2017, alla l.r. 77/2016 e alla l.r. 80/2015.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 3 del 10 gennaio 2025)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma secondo, lettera *s*), e comma terzo della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera *l*), dello Statuto;

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);

Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);

Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 37 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche);

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) ed in particolare l'art. 12, commi 1-*quinquies*, 1-*sexies* e 1-*septies*;


Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (direttiva Quadro sulle acque);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed in particolare gli articoli 65 e 67;

Vista la legge 7 aprile 2011, n. 39 (Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri);

Vista la legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità);



Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);

Vista la legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico);

Vista la legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57 (Disposizioni in materia di canoni per l'uso del demanio idrico e per l'utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. n. 77/2016);

Vista la legge regionale 24 dicembre 2021, n. 50 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. n. 77/2016);

Visto il parere dell'Autorità di regolazione per energie reti e ambiente (ARERA) espresso il 7 febbraio 2023 (44/2023/I/EEL) ai sensi dell'art. 12, comma 1-*quinquies*, del d.lgs. n. 79/1999;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento in attuazione dell'art. 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80, «Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri» recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 luglio 2018, n. 42/R (Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'art. 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80);

Visto il parere favorevole con raccomandazioni del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta dell'11 novembre 2024;

Considerato quanto segue:

1. Si è reso necessario introdurre dei correttivi al contenuto degli accordi disciplinati dalla l.r. n. 50/2021 e, in particolare, a fronte della difficoltà manifestata dai gestori nella predisposizione degli atti tecnici necessari al rilascio delle concessioni, viene data la possibilità di prorogare il termine per la presentazione della relazione asseverata;

2. Si rende necessario disciplinare, in conformità alla l.r. n. 57/2017, la gestione delle occupazioni del demanio idrico senza titolo che siano accertate su segnalazione del gestore, successivamente alla stipula degli accordi;

3. Si rende inoltre necessario introdurre una disciplina per la regolarizzazione delle utilizzazioni del demanio idrico e relative aree da parte di comuni, province e città metropolitana a mezzo ponti, pontili fissi e galleggianti e manufatti e accessori assimilati, attraverso la previsione di una disciplina che semplifichi le modalità di rilascio delle relative concessioni e le modalità di comunicazione delle interferenze tra ponti e reticolo idrografico di gestione;

4. Viene introdotta una specifica disciplina per il rilascio di nuove concessioni o il rinnovo di quelle già

esistenti, di ponti pubblici e privati, nell'ipotesi in cui non sia possibile attestare la compatibilità idraulica e stabilendo la previsione di un esercizio provvisorio dell'opera in condizioni di rischio compatibili con la tutela della pubblica incolumità, disponendo misure di prevenzione volte a gestire le situazioni di rischio secondo le disposizioni della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004;

5. Si è reso necessario introdurre modifiche alla l.r. n. 57/2017 volte a ampliare l'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di indennizzi per l'occupazione e l'uso del demanio idrico e l'utilizzazione delle acque senza titolo e disciplinare gli accordi per i soggetti che hanno almeno cinquanta rapporti concessori prevedendo, anche per tali concessioni, la possibilità che siano rilasciate con procedura semplificata mediante presentazione di una relazione asseverata da un professionista abilitato; agli eventuali illeciti amministrativi accertati nell'ambito degli accordi si applicano le medesime disposizioni definite con l.r. n. 50/2021;


6. È inserito nel preambolo della l.r. n. 80/2015 il riferimento alla pianificazione di bacino di cui agli articoli 65 e 67 del d.lgs. n. 152/2006, come richiesto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nella formulazione indicata con nota di impegno del Presidente della Giunta regionale;

7. Si rende necessario introdurre nella l.r. n. 80/2015 modifiche in attuazione dell'art. 12, commi 1-*quinquies*, 1-*sexies* e 1-*septies* del d.lgs. n. 79/1999 in materia di concessioni idroelettriche e conseguentemente si provvede a modificare il preambolo della medesima l.r. n. 80/2015;

8. Si rende necessario integrare la l.r. n. 80/2015 con la procedura per la realizzazione di opere idrauliche che hanno ad oggetto anche le limitazioni al diritto di proprietà derivanti dal periodico allagamento delle aree per le quali non si proceda tramite ablazione del diritto di proprietà, ai sensi del d.p.r. n. 327/2001;

9. Considerato che occorre definire, in conformità ai parametri stabiliti dalla norma nazionale, la disciplina del canone per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche nonché del canone aggiuntivo, dovuto dai titolari delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche già scadute che proseguono, per conto della Regione, l'esercizio delle derivazioni fino alla riassegnazione tenuto anche conto delle indicazioni impartite da ARERA nella deliberazione 6 novembre 2019, n. 490/2019/A/EEL (Indicazioni preliminari propedeutiche al rilascio del parere alle regioni sugli schemi di legge in merito alla definizione dei canoni da applicare ai concessionari di grandi derivazioni idroelettriche);

10. Visto il parere del 7 febbraio 2023 (44/2023/I/EEL) espresso da ARERA e ritenuto di accogliere le richieste di precisazioni ivi formulate, tra le quali quella di prevedere che la Giunta regionale si attenga alle linee guida di ARERA nell'approvare, con propria deliberazione, le modalità di calcolo della componente variabile del canone di concessione per le grandi derivazioni idroelettriche;



11. Preso atto che, come precisato nel citato parere di ARERA, il soggetto tenuto a trasmettere i dati alla Regione per la determinazione della componente variabile del canone di concessione per le grandi derivazioni idroelettriche, è Terna S.p.a.;

12. Considerato, inoltre, necessario stabilire l'ammontare del corrispettivo che i concessionari uscenti di grandi derivazioni idroelettriche debbono versare alla struttura regionale territorialmente competente in conseguenza dell'utilizzo dei beni e delle opere affidate in concessione in caso di concessioni scadute;

13. Ritenuto opportuno, al fine di ridurre un potenziale contenzioso dall'esito incerto, ma dal sicuro costo, disporre che i pagamenti relativi ai canoni ed alle correlate imposte regionali di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81 (Legge di stabilità per l'anno 2016), nonché gli indennizzi di cui all'art. 1, commi 8, 9 e 10, della legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico) effettuati per gli anni dal 2016 al 2020 entro il 31 dicembre 2022, si considerino regolarmente eseguiti;

14. Si rende necessario stabilire che le concessioni rilasciate ai sensi dell'art. 1, comma 4, della l.r. n. 77/2016, decorrono dal 1° gennaio 2016 e la durata è determinata nel termine massimo del 31 dicembre 2025;

15. Ritenuto di accogliere la raccomandazione contenuta nel parere del Consiglio delle autonomie locali e di adeguare conseguentemente il testo con riferimento agli importi e alle annualità dovute all'indennizzo previsto dall'art. 7-bis della l.r. n. 50/2021 ai fini della regolarizzazione dell'utilizzo del demanio idrico di comuni, province e città metropolitana;

APPROVA
la presente legge:

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 2021, N. 50
(ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONI
DEL DEMANIO IDRICO DA PARTE DEI GESTORI DEL SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO. MODIFICHE ALLA L.R. N. 77/2016)

Art. 1.

Contenuto degli accordi. Modifiche all'art. 4 della l.r. n. 50/2021

1. Il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 24 dicembre 2021, n. 50 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. n. 77/2016), è sostituito dal seguente:

«3. Nel caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge e dall'accordo stipulato o nel caso di mancato pagamento, anche di una sola annualità, della somma di cui al comma 2, il gestore è

tenuto al pagamento di una somma aggiuntiva, pari a euro 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini stabiliti nell'accordo.».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 4 della l.r. n. 50/2021 è inserito il seguente:

«4-bis. Il termine di cui al comma 4 è differito fino ad un massimo di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente comma, mediante la sottoscrizione di un accordo integrativo ai sensi dell'art. 5, comma 1-ter.».

3. Dopo il comma 4-bis dell'art. 4 della l.r. n. 50/2021 è inserito il seguente:

«4-ter. Nel caso in cui la relazione asseverata di cui al comma 4 risulti incompleta, la struttura regionale territorialmente competente richiede in un'unica soluzione la documentazione mancante entro venti giorni dal ricevimento della domanda di concessione. I termini di avvio del procedimento decorrono dalla data di ricevimento della documentazione richiesta.».

4. Al comma 5 dell'art. 4 della l.r. n. 50/2021 dopo le parole: «Qualora il gestore non presenti la relazione asseverata di cui al comma 4» sono inserite le seguenti: «o le integrazioni di cui al comma 4-ter entro trenta giorni dalla richiesta delle stesse.».

5. Il comma 7 dell'art. 4 della l.r. n. 50/2021 è sostituito dal seguente:


«7. Alle occupazioni del demanio idrico senza titolo eventualmente accertate su segnalazione del gestore, successivamente alla stipula degli accordi, ai fini del rilascio della concessione è richiesto un indennizzo pari al canone per ogni anno di occupazione senza titolo, determinato sulla base dell'importo del canone definito ai sensi dell'art. 35 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento in attuazione dell'art. 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80, «Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri» recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni) per ciascuna annualità di utilizzazione senza titolo e calcolato retroattivamente fino ad un massimo di cinque annualità. Le somme e le maggiorazioni di cui al presente comma non sono gravate da interessi legali. All'indennizzo non si applica il pagamento dell'imposta di cui alla legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2, (Istituzione dei tributi propri della Regione).».

6. Dopo il comma 7 dell'art. 4 della l.r. n. 50/2021 è inserito il seguente:

«7-bis. Le concessioni di cui al comma 7 sono rilasciate entro trenta giorni dalla presentazione della perizia asseverata e decorrono dalla data di rilascio della concessione nell'ambito della vigenza dell'accordo.».

7. Dopo il comma 7-bis dell'art. 4 della l.r. n. 50/2021 è inserito il seguente:

«7-ter. Agli illeciti amministrativi eventualmente accertati d'ufficio si applicano le disposizioni di cui all'art. 40 del regolamento emanato con decreto del Presi-



dente della Giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento in attuazione dell'art. 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80, «Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri» recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni), oltre alle sanzioni di cui all'art. 9 della l.r. n. 80/2015.».

8. Al comma 8 dell'art. 4 della l.r. n. 50/2021 le parole: «di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 4 e 4-ter.».

9. Dopo il comma 8 dell'art. 4 della l.r. n. 50/2021 è inserito il seguente:

«8-bis. Nel caso sia necessario acquisire pareri obbligatori o valutazioni tecniche si applicano gli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Resta fermo quanto disposto dall'art. 17-bis della medesima legge nel caso sia prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati per l'adozione del provvedimento.».

Art. 2.

Approvazione schema di accordi. Modifiche all'art. 5 della l.r. n. 50/2021

1. Dopo il comma 1 dell'art. 5 della l.r. n. 50/2021 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Gli accordi di cui all'art. 2 hanno una durata pari a cinque anni dalla sottoscrizione, rinnovabile per una sola volta fino ad un massimo di cinque anni.».

2. Dopo il comma 1-bis dell'art. 5 della l.r. n. 50/2021 è aggiunto il seguente:

«1-ter. La modifica dell'accordo comporta la sottoscrizione di un accordo integrativo.».

Art. 3.

Regolarizzazione dell'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree a mezzo di ponti, pontili fissi e manufatti assimilati e accessori di comuni, province e città metropolitana. Inserimento dell'art. 7-bis nella l.r. n. 50/2021

1. Dopo l'art. 7 della l.r. n. 50/2021 è inserito il seguente:

«Art. 7-bis (Regolarizzazione dell'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree a mezzo di ponti, pontili fissi e manufatti assimilati e accessori di comuni, province e città metropolitana). — 1. Ai fini della regolarizzazione dell'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree a mezzo di ponti, pontili fissi e manufatti assimilati e accessori e del rilascio del titolo concessorio, i comuni, le province e la città metropolitana trasmettono alla direzione regionale competente per materia la documentazione di cui al comma 2.

2. Le concessioni sono rilasciate con procedura semplificata mediante la presentazione di una relazione, asseverata da un professionista abilitato, sulla compatibilità idraulica di cui all'art. 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 luglio 2018, n. 42/R (Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'art. 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80), relativa a ciascuna interferenza fra il reticolo idrografico regionale e ponti, pontili fissi e manufatti assimilati e accessori.

3. Le concessioni di cui al presente articolo sono rilasciate entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 2, con decorrenza dalla data di rilascio della concessione.

4. Nel caso in cui la relazione asseverata di cui al comma 2 risulti incompleta, la struttura regionale territorialmente competente richiede in un'unica soluzione la documentazione mancante entro venti giorni dal ricevimento della domanda. I termini di avvio del procedimento decorrono dalla data di ricevimento della documentazione mancante richiesta.

5. Nel caso sia necessario acquisire pareri obbligatori o valutazioni tecniche si applicano gli articoli 16 e 17 della l. n. 241/1990. Resta fermo quanto disposto dall'art. 17-bis della medesima legge nel caso sia prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati per l'adozione del provvedimento.


6. Qualora i comuni, le province e la città metropolitana non presentino la relazione asseverata di cui al comma 2, o le integrazioni di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla richiesta, il rilascio della concessione è effettuato ai sensi dell'art. 13 del d.p.g.r. n. 60/R/2016, senza beneficiare della procedura semplificata di cui al presente articolo.

7. Nel caso di cui al comma 6, si applica la sanzione di cui all'art. 9 della l.r. n. 80/2015.

8. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al pagamento di un indennizzo omnicomprensivo per l'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree a mezzo di ponti, pontili fissi e manufatti assimilati e accessori, determinato in euro 2,00 per ciascuna annualità pregressa, calcolato retroattivamente fino ad un massimo di cinque annualità.

9. All'indennizzo di cui al comma 8 non si applica il pagamento dell'imposta di cui alla legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione), e degli interessi legali, e non si applica l'indennizzo di cui all'art. 40 del d.p.g.r. n. 60/R/2016 e dell'art. 9 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri).

10. Qualora i comuni, le province e la città metropolitana non ottemperino a quanto previsto al comma 8, la regolarizzazione dell'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree a mezzo di ponti, pontili fissi e manufatti assimilati e accessori è disposta ai sensi dell'art. 40 del d.p.g.r. n. 60/R/2016.



11. Agli illeciti amministrativi eventualmente accertati d'ufficio si applicano le disposizioni di cui all'art. 40 del d.p.g.r. n. 60/R/2016, oltre alle sanzioni di cui all'art. 9 della l.r. n. 80/2015.».

Art. 4.

Specifiche modalità operative per il rilascio delle concessioni di ponti pubblici e privati. Inserimento dell'art. 7-ter nella l.r. n. 50/2021

1. Dopo l'art. 7-bis della l.r. n. 50/2021 è inserito il seguente:

«Art. 7-ter (Specifiche modalità operative per il rilascio delle concessioni di ponti pubblici e privati). — 1. Ai fini del rilascio o del rinnovo delle concessioni delle infrastrutture esistenti dei ponti, nel caso in cui non sia possibile attestare la compatibilità idraulica del manufatto ai sensi dell'art. 3 del d.p.g.r. n. 42/R/2018, oppure qualora il manufatto non risulti adeguato alla normativa vigente, la concessione potrà comunque essere rilasciata o rinnovata, applicando le condizioni di esercizio provvisorio dell'opera compatibili con la tutela della pubblica incolumità.

2. Nelle more della realizzazione degli interventi di adeguamento, i soggetti concessionari garantiscono l'esercizio provvisorio dell'opera in condizioni di rischio compatibili con la tutela della pubblica incolumità, tenendo anche in considerazione le opere previste dalla pianificazione di bacino di cui agli articoli 65 e 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e gli impatti sulle condizioni idrauliche al contorno.

3. L'atto di concessione è comunicato dalla Regione al comune territorialmente interessato affinché:

a) disponga le condizioni di esercizio transitorio dell'opera;

b) stabilisca le misure di prevenzione volte a gestire le situazioni di rischio in relazione alle attività di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 (Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile).

4. Il comune inserisce le prescrizioni relative al comma 3 nel piano di protezione civile comunale e lo trasmette alla struttura regionale territorialmente competente. Nel medesimo piano il comune individua altresì:

a) le condizioni di vigilanza, allertamento ed emergenza correlate alla tipologia degli eventi idrologici e idrogeologici che possono comportare condizioni di rischio;

b) le procedure di emergenza;

c) le operazioni periodiche di sorveglianza e ispezione da compiere per il miglioramento del funzionamento del corso d'acqua.».

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 OTTOBRE 2017, N. 57 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CANONI PER L'USO DEL DEMANIO IDRICO E PER L'UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE. MODIFICHE ALLA L.R. N. 77/2016)

Art. 5.

Oggetto. Modifiche all'art. 1 della l.r. n. 57/2017

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57 (Disposizioni in materia di canoni per l'uso del demanio idrico e per l'utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. n. 77/2016) dopo le parole: «l'utilizzazione delle acque» sono inserite le seguenti: «non rientranti nella fattispecie di cui all'art. 1 della legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico), e in materia di indennizzi per l'occupazione e l'uso del demanio idrico e l'utilizzazione delle acque senza titolo.».

2. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'art. 1 della l.r. n. 57/2017 è inserita la seguente:

«a-bis) le attività di accertamento, liquidazione e riscossione degli indennizzi per l'occupazione e l'uso del demanio idrico senza titolo non rientranti nella fattispecie di cui all'art. 1 della l.r. n. 77/2016 e per l'utilizzazione delle acque senza titolo;».

Art. 6.

Recupero dei canoni. Modifiche all'art. 3 della l.r. n. 57/2017

1. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della l.r. n. 57/2017 è inserito il seguente:

«1-bis. L'indennizzo di cui all'art. 1, comma 2, lettera a-bis), è accertato con specifici atti del responsabile della struttura territorialmente competente per materia notificato al trasgressore ai sensi della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2005).».

2. Al comma 2 dell'art. 3 della l.r. n. 57/2017 dopo le parole: «del canone» sono inserite le seguenti: «o dell'indennizzo di cui all'art. 1, comma 2, lettera a-bis)».


3. Dopo il comma 3 dell'art. 3 della l.r. n. 57/2017 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il recupero dell'indennizzo di cui all'art. 1, comma 2, lettera a-bis), è effettuato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo dalla notifica dell'atto di cui al comma 1-bis.»

Art. 7.

Recupero delle spese. Modifiche all'art. 4 della l.r. n. 57/2017

1. Il comma 1 dell'art. 4 della l.r. n. 57/2017 è abrogato.



Art. 8.

*Accordi sostitutivi e di semplificazione.
Modifiche all'art. 9 della l.r. n. 57/2017*

1. Dopo il comma 4 dell'art. 9 della l.r. n. 57/2017 è inserito il seguente:

«4-bis. Le concessioni aventi ad oggetto l'utilizzazione del demanio idrico e delle relative aree di cui al presente articolo sono rilasciate con procedura semplificata mediante la presentazione di una relazione, asseverata da un professionista abilitato, sulla compatibilità idraulica di cui all'art. 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 luglio 2018, n. 42/R (Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'art. 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80), relativa a ciascuna interferenza fra le reti, il reticolo idrografico regionale e le occupazioni del demanio idrico e delle relative aree. A tal fine i soggetti provvedono entro dodici mesi dalla sottoscrizione dell'accordo alla trasmissione della documentazione di cui al presente comma.»

2. Il comma 10 dell'art. 9 della l.r. n. 57/2017 è sostituito dal seguente:

«10. Alle occupazioni del demanio idrico senza titolo eventualmente accertate su segnalazione del gestore, successivamente alla stipula degli accordi, ai fini del rilascio della concessione è richiesto un indennizzo pari al canone per ogni anno di occupazione senza titolo, determinato sulla base dell'importo del canone definito ai sensi dell'art. 35 del d.p.g.r. n. 60/R/2016 per ciascuna annualità di utilizzazione senza titolo e calcolato retroattivamente fino ad un massimo di cinque annualità. Le somme e le maggiorazioni di cui al presente comma non sono gravate da interessi legali. All'indennizzo non si applica il pagamento dell'imposta di cui alla legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione).»

3. Dopo il comma 10 dell'art. 9 della l.r. n. 57/2017 è inserito il seguente:

«10.1 Le concessioni di cui al comma 7 sono rilasciate entro trenta giorni dalla presentazione della perizia asseverata e decorrono dalla data di rilascio della concessione nell'ambito della vigenza dell'accordo.»

4. Dopo il comma 10.1 dell'art. 9 della l.r. n. 57/2017 è inserito il seguente:

«10.2 Agli illeciti amministrativi eventualmente accertati d'ufficio si applicano le disposizioni di cui all'art. 40 del d.p.g.r. n. 60/R/2016, oltre alle sanzioni di cui all'art. 9 della l.r. n. 80/2015.»

Capo III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2015, N. 80 (NORME IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO, TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE E TUTELA DELLA COSTA E DEGLI ABITATI COSTIERI)

Art. 9.

Modifiche al preambolo della l.r. n. 80/2015

1. Nei «Visto» del preambolo della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri), dopo il «Visto» riferito al decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 112, è inserito il seguente:

«Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) ed in particolare l'art. 12, commi 1-*quinquies*, 1-*sexies* e 1-*septies*;».

2. Il punto 10 del preambolo della l.r. n. 80/2015 è sostituito dal seguente:

«10. Sulla base della normativa comunitaria e nazionale, la Regione verifica e valuta, nel rispetto degli atti di pianificazione nazionale di distretto con particolare riferimento alla pianificazione di bacino di cui agli articoli 65 e 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché nel rispetto della pianificazione e programmazione regionale, la pericolosità idraulica ed idrogeologica del territorio e provvede alla regolamentazione dell'uso del suolo nelle aree perimetrare con la pianificazione di bacino al fine di prevenire e mitigare il rischio idrogeologico;».


3. Il punto 12 del preambolo della l.r. n. 80/2015 è abrogato.

4. Dopo il punto 16 del preambolo della l.r. n. 80/2015 sono inseriti i seguenti:

«16-bis. Considerato che occorre definire, in conformità ai parametri stabiliti dalla norma nazionale, la disciplina del canone per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche nonché del canone aggiuntivo, dovuto dai titolari delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche già scadute che proseguono, per conto della Regione, l'esercizio delle derivazioni fino alla riassegnazione, tenuto anche conto delle indicazioni impartite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) nella deliberazione del 6 novembre 2019, n. 490/219/A/EEL (Indicazioni preliminari propedeutiche al rilascio del parere alle regioni sugli schemi di legge in merito alla definizione dei canoni da applicare ai concessionari di grandi derivazioni idroelettriche);

16-ter. Considerato inoltre necessario stabilire l'ammontare del corrispettivo che i concessionari uscenti di grandi derivazioni idroelettriche debbono versare alla struttura regionale territorialmente competente in conseguenza dell'utilizzo dei beni e delle opere affidate in concessione in caso di concessioni scadute;

16-quater. Considerato infine necessario emanare disposizioni transitorie per la prosecuzione delle concessioni scadute e in attesa di riassegnazione;».



Art. 10.

Indennità di allagamento. Inserimento dell'art. 2-bis nella l.r. n. 80/2015

1. Dopo l'art. 2 della l.r. n. 80/2015 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis (Indennità di allagamento). — 1. Le procedure espropriative di cui alla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità) e al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), da attivare per la realizzazione di opere di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), hanno ad oggetto anche le limitazioni al diritto di proprietà derivanti dal periodico allagamento delle aree per le quali non si proceda tramite ablazione del diritto di proprietà.

2. Le limitazioni di cui al comma 1 sono iscritte nei pubblici registri immobiliari a cura dell'ente realizzatore dell'opera.

3. Ai proprietari delle aree di cui al comma 1, è corrisposto un indennizzo pari ad un terzo dell'indennità spettante per la medesima area in conformità ai criteri previsti dalla normativa vigente in materia di espropriazione. Tale indennizzo può essere incrementato fino ad un massimo di un ulteriore terzo, proporzionalmente all'aumento di frequenza di allagamento, così come determinato nel progetto dell'opera idraulica.

4. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di calcolo dell'indennità di cui al comma 3, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente in materia di espropriazione.

5. Per i danni prodotti nell'ambito del funzionamento delle opere di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), non sono concessi contributi.»

Art. 11.

Conferenza per la difesa del suolo. Abrogazione dell'art. 4 della l.r. n. 80/2015

1. L'art. 4 della l.r. n. 80/2015 è abrogato.

Art. 12.

Determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico. Modifiche all'art. 6 della l.r. n. 80/2015

1. Il comma 2 dell'art. 6 della l.r. n. 80/2015 è sostituito dal seguente:

«2. La Giunta regionale annualmente provvede, con deliberazione, all'aggiornamento dei canoni di cui al comma 1, sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP) contenuto nella nota di aggiornamento al documento di economia e finanza (Nadef), ai sensi dell'art. 2 della legge 7 aprile 2011, n. 39 (Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri)».

Art. 13.

Regolamenti per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti. Quadro conoscitivo per la tutela e gestione delle risorse idriche. Modifiche all'art. 11 della l.r. n. 80/2015

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 11 della l.r. n. 80/2015 è sostituita dalla seguente:

«a) le condizioni e i criteri per il rilascio ed il rinnovo di concessioni di derivazione per il razionale utilizzo dell'acqua pubblica, diverse dalle grandi derivazioni idroelettriche di cui all'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica);».

2. Alla fine della lettera c) del comma 1 dell'art. 11 della l.r. n. 80/2015 sono aggiunte le seguenti parole: «, è fatta eccezione per le modalità di determinazione dei canoni delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che restano disciplinate dall'art. 13-bis;».

Art. 14.

Criteri per la determinazione dei canoni di derivazione delle acque pubbliche. Modifiche all'art. 12 della l.r. n. 80/2015

1. Il comma 3 dell'art. 12 della l.r. n. 80/2015 è sostituito dal seguente:

«3. Per la categoria d'uso idroelettrico, il canone da corrispondere annualmente è calcolato sulla base dei kilowatt di potenza nominale media di concessione, fatto salvo quanto diversamente stabilito per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche ai sensi dell'art. 13-bis.».


Art. 15.

Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque. Modifiche all'art. 13 della l.r. n. 80/2015

1. All'inizio dell'alea del comma 1 dell'art. 13 della l.r. n. 80/2015 sono inserite le seguenti parole: «Fatto salvo quanto diversamente stabilito per le grandi derivazioni idroelettriche ai sensi dell'art. 13-bis.».

2. Il comma 2 dell'art. 13 della l.r. n. 80/2015 è sostituito dal seguente:

«2. La Giunta regionale annualmente provvede, con deliberazione, all'aggiornamento dei canoni di cui al comma 1, sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP) contenuto nella nota di aggiornamento al documento di economia e finanza (Nadef), ai sensi dell'art. 2 della l. n. 39/2011».



Art. 16.

Canone di concessione per le grandi derivazioni idroelettriche. Inserimento dell'art. 13-bis nella l.r. n. 80/2015

1. Dopo l'art. 13 della l.r. n. 80/2015 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis (*Canone di concessione per le grandi derivazioni idroelettriche*). — 1. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 13-ter, a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, i titolari di concessioni di derivazioni idroelettriche con potenza nominale superiore a 3000 kW, ivi compresi gli impianti tra loro in dipendenza funzionale in relazione alle reciproche interconnessioni delle fonti di alimentazione che determinano cumulativamente una potenza nominale pari o superiore a 3000 kW, corrispondono alla Regione, in applicazione dell'art. 12, comma 1-quinquies, del d.lgs. n. 79/1999, un canone di concessione così articolato:

a) una componente fissa, rapportata alla potenza nominale media di concessione;

b) una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto comprensiva dell'energia destinata a unità diverse da servizi ausiliari, al netto dell'eventuale energia fornita gratuitamente o monetizzata dalla Regione, ed il corrispondente prezzo zonale orario dell'energia elettrica.

2. La componente fissa del canone è quantificata, in coerenza con l'art. 12, comma 1-septies, del d.lgs. n. 79/1999, in un importo pari ad euro 40,00 per ogni kW di potenza nominale media annua di concessione ed è corrisposta semestralmente entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Tale importo unitario è aggiornato annualmente, in proporzione alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica. Le variazioni sono calcolate rispetto al valore del canone riferito all'ultimo anno in cui è stato applicato l'aggiornamento della componente fissa del canone stesso, con effetti a partire dall'anno successivo a quello per il quale tali variazioni sono risultate almeno pari al 5 per cento.

3. Il valore della percentuale costituente la componente variabile del canone è fissato nella misura del 2,5 per cento ed è corrisposto a consuntivo per il primo semestre dell'anno entro il 30 settembre e per il secondo semestre entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce il canone.

4. In applicazione delle linee guida dell'ARERA, con deliberazione della Giunta regionale sono esplicitate, con formula matematica, le modalità di calcolo della

componente variabile di cui al comma 3 al fine di evitare doppie contabilizzazioni derivanti dall'applicazione della componente variabile del canone e dalla cessione gratuita o relativa monetizzazione dell'energia.

5. Il soggetto detentore dei dati relativi alle immissioni in rete dell'energia fornisce i dati necessari per la determinazione della componente variabile del canone.

6. Nel caso in cui l'impianto idroelettrico sia direttamente connesso a unità di consumo diverse dai servizi ausiliari, il concessionario deve installare e mantenere in efficienza le apparecchiature di misura necessarie per la rilevazione dell'energia prodotta netta, nel rispetto di quanto previsto dal testo integrato delle disposizioni per la regolazione dell'attività di misura elettrica dell'ARE-RA. Qualora l'impianto non sia oggetto di incentivazione, il concessionario è tenuto a comunicare alla Regione l'energia prodotta netta e i criteri utilizzati per determinarla. La Regione, tramite le strutture regionali competenti, può programmare periodici controlli su tali apparecchiature di misura.

7. La mancata comunicazione delle predette informazioni costituisce grave inosservanza degli obblighi del concessionario.

8. Per le finalità di cui al presente articolo, la Regione può stipulare intese o accordi con il soggetto gestore delle reti per l'acquisizione dei dati di misura orari dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti. Ove necessario, la Regione può stipulare accordi con il gestore dei servizi energetici per l'acquisizione di ulteriori dati o elementi utili per l'attuazione della presente legge.»

Art. 17.

Grandi derivazioni idroelettriche. Canone aggiuntivo. Inserimento dell'art. 13-ter nella l.r. n. 80/2015


1. Dopo l'art. 13-bis della l.r. n. 80/2015 è inserito il seguente:

«Art. 13-ter (*Grandi derivazioni idroelettriche. Canone aggiuntivo*). — 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo è dovuto un canone annuo aggiuntivo, rispetto al canone fissato in concessione, per l'esercizio degli impianti delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche scadute ed in attesa di nuova assegnazione.

2. Il canone aggiuntivo di cui al comma 1 è corrisposto dai concessionari annualmente alla Regione, in coerenza con l'art. 12, comma 1-septies, del d.lgs. n. 79/1999, in misura pari a euro 30,00 per ogni kW di potenza nominale media di concessione, fino al completamento delle procedure di assegnazione.

3. Il canone aggiuntivo di cui al comma 1:

a) è versato entro il 30 novembre dell'anno di riferimento;



b) per la prima annualità e per l'annualità in cui la concessione è assegnata, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili; la frazione del mese uguale o superiore a quindici giorni si intende per intero.

4. Il canone di cui al comma 1 è aggiornato annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 2025, sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento e l'importo da corrispondere è arrotondato all'euro inferiore.

5. Le variazioni del canone fissate dal presente articolo sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro il 31 ottobre di ogni anno dell'anno precedente a quello di riferimento.».

Art. 18.

Disposizioni per la prosecuzione delle concessioni scadute e in attesa di riassegnazione. Inserimento dell'art. 28-bis nella l.r. n. 80/2015

1. Dopo l'art. 28 della l.r. n. 80/2015 è inserito il seguente:

«Art. 28-bis (*Disposizioni per la prosecuzione delle concessioni scadute e in attesa di riassegnazione*). — 1. Ai sensi dell'art. 12, comma 1-*sexies*, del d.lgs. n. 79/1999, i titolari delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche già scadute alla data di entrata in vigore del presente articolo, oppure in scadenza in data anteriore al 31 dicembre 2024 proseguono, per conto della Regione, l'esercizio delle derivazioni, delle opere e degli impianti, oltre la scadenza della concessione e per il tempo necessario al completamento delle procedure di assegnazione, e comunque non oltre il 27 agosto 2025, nel rispetto dei vincoli e delle prescrizioni di cui al titolo in base al quale è esercitata la derivazione, nonché delle ulteriori modalità e condizioni eventualmente stabilite dalla struttura regionale territorialmente competente in attuazione della presente legge.

2. Ai sensi dell'art. 12, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del d.lgs. n. 79/1999, i concessionari di cui al comma 1, fino al completamento delle procedure di assegnazione delle concessioni scadute, sono tenuti a versare, oltre al canone determinato dal provvedimento di concessione, anche:

a) il canone aggiuntivo di cui all'art. 13-*ter*;

b) un corrispettivo per l'utilizzo dei beni e delle opere affidate in concessione.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono esplicitate le modalità di calcolo del corrispettivo di cui al comma 2, lettera b), in conformità a quanto previsto dall'art. 12, comma 1-*sexies*, del d.lgs. n. 79/1999, n. 79.».

Capo IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 NOVEMBRE 2016, N. 77 (DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONCESSIONI DEL DEMANIO IDRICO)

Art. 19.

Disposizioni transitorie per occupazione e utilizzazione senza titolo dei soggetti che hanno presentato istanza di concessione o hanno regolarmente pagato. Modifiche all'art. 1 della l.r. n. 77/2016

1. Al comma 5 dell'art. 1 della l.r. n. 77/2016, dopo le parole: «decorre dal 1° gennaio 2016» sono inserite le seguenti: «e la durata è determinata nel termine massimo di cui al comma 4. Il canone è determinato ai sensi dell'art. 35 del d.p.g.r. n. 60/R/2016».

2. Al comma 16-*ter* dell'art. 1 della legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico) le parole: «è applicata la sanzione di cui all'art. 40 del d.p.g.r. n. 60/R/2016» sono sostituite dalle seguenti: «si applica l'art. 40 del d.p.g.r. n. 60/R/2016».

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20.

Disposizioni sul pagamento dei canoni delle concessioni di beni del demanio idrico e della correlata imposta

1. Ai pagamenti dei canoni delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree, delle concessioni di derivazione di acque pubbliche di cui all'art. 2, comma 1, lettera n), e all'art. 10, comma 1, lettera d), della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) e delle correlate imposte regionali di cui all'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione), ove dovute, nonché degli indennizzi di cui all'art. 1, comma 8, della legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico) effettuati entro il 31 dicembre 2022 per gli anni dal 2016 al 2020, non si applica l'art. 2 della legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57 (Disposizioni in materia di canoni per l'uso del demanio idrico e per l'utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. n. 77/2016).

Art. 21.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.


La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 8 gennaio 2025

GIANI

(*Omissis*)

25R00036



LEGGE REGIONALE 8 gennaio 2025, n. 4.

Trasferimento dell'impianto di depurazione Casa del Lupo.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 3 del 10 gennaio 2025)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera *m*), dello Statuto;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato);

Visto il regolamento emanato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 «Legge forestale della Toscana»), e in particolare l'art. 19;

Considerato quanto segue:

1. L'impianto di depurazione di scarichi civili ed industriali oggetto della presente legge è posto in Comune di Porcari, località Casa del Lupo, in un territorio ben definito della piana lucchese e risulta strategicamente funzionale ad una vasta area d'utenza costituita da una netta prevalenza industriale, caratterizzata da numerose aziende, particolarmente del settore cartario, oltre che dalla popolazione insistente nei territori dei Comuni di Porcari, Montecarlo, Altopascio e Capannori;

2. L'impianto svolge una fondamentale funzione nei territori di riferimento, si rende così necessario prevedere che i comuni della piana lucchese possano esercitare un'azione costante di vigilanza e controllo pubblico sul trattamento e depurazione dei reflui industriali, acquisendo l'impianto al demanio del comune in cui l'impianto è collocato;

3. La natura e la funzionalità pubblica del bene oggetto di trasferimento, in virtù delle quali il Comune di Porcari, nel cui demanio l'impianto viene trasferito, garantisce la destinazione demaniale del bene e una gestione dello stesso compatibile con la sua demanialità;

4. È necessario prevedere che il provvedimento amministrativo che approva il verbale di consegna del predetto bene immobile, sottoscritto dai rappresentanti dei singoli enti, costituisce titolo per la trascrizione presso

la conservatoria dei registri immobiliari attraverso il passaggio al demanio del Comune di Porcari dell'impianto di depurazione scarichi civili ed industriali, appartenente al demanio regionale, identificato al catasto fabbricati del Comune Porcari al Foglio 12, Particella 804, Sub. 1;

5. È altresì necessario prevedere che i comuni interessati, per i quali l'impianto svolge una funzione strategica, potranno definire congiuntamente le azioni e le strategie di gestione del medesimo;

6. La destinazione demaniale e la strategicità per l'intero territorio della piana di Lucca dell'impianto di depurazione scarichi civili ed industriali c.d. «Casa del Lupo», stanti le quali, i Comuni di Porcari, Montecarlo, Altopascio e Capannori si impegnano a condividere, anche mediante la costituzione di un consorzio, le azioni e le strategie di gestione dell'impianto stesso;

APPROVA
la presente legge

Art. 1.

Trasferimento dell'impianto di depurazione sito in località Casa del Lupo

1. L'impianto di depurazione scarichi civili ed industriali posto in Comune di Porcari, località Casa del Lupo, appartenente al demanio regionale, è trasferito a titolo gratuito nel demanio del Comune di Porcari, il quale è tenuto a mantenerne il requisito di demanialità.

2. Il trasferimento del bene avviene a seguito di sottoscrizione del verbale di consegna da parte del Comune e dell'ufficio regionale competente in materia di patrimonio. Costituisce titolo per la trascrizione e la voltura presso la conservatoria dei registri immobiliari il provvedimento amministrativo del Comune di Porcari che approva il verbale di consegna sottoscritto dai rappresentanti dei singoli enti.


3. Il Comune di Porcari, a seguito del trasferimento, subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi al bene trasferito e nei rapporti contrattuali in corso comunque connessi allo svolgimento delle funzioni oggetto di trasferimento e garantisce la destinazione demaniale del bene e una gestione dello stesso compatibile con la sua demanialità.

4. I Comuni di Porcari, Montecarlo, Altopascio e Capannori si impegnano a condividere congiuntamente, anche in forma consortile, le azioni e le strategie di gestione dell'impianto di depurazione scarichi civili ed industriali c.d. «Casa del Lupo», tenuto conto della destinazione demaniale e della strategicità per l'intero territorio della piana di Lucca dell'impianto medesimo.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Le minori entrate derivanti dalla presente legge sono pari ad euro 180,00 per ciascuna delle annualità 2025, 2026 e 2027 e fanno carico agli stanziamenti della tipologia di entrata 100 «Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni» del titolo 3 «Entrate extratributarie» del bilancio di previsione 2025-2027.



2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio, rispettivamente per competenza e cassa per l'anno 2025 e per sola competenza per gli anni 2026 e 2027, con contestuale e parallela riduzione per l'importo annuo di euro 180,00 degli stanziamenti di entrata iscritti alla Tipologia 100 «Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni» del titolo 3 «Entrate extratributarie» e di quelli di uscita iscritti nella Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 06 «Ufficio Tecnico», titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2025–2027.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 8 gennaio 2025

GIANI

(*Omissis*).

25R00037

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2024, n. 13.

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - n. 61 Ordinario del 30 luglio 2024*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione Lazio derivanti da sentenze esecutive

1. Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei

loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, con il presente articolo è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione, derivanti da sentenze esecutive, per il valore complessivo di euro 2.185.370,96, elencati nella tabella A allegata alla presente legge.

Art. 2.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'art. 1, quantificati in complessivi euro 2.185.370,96, per l'anno 2024, si provvede mediante l'integrazione del programma 11 «Altri servizi generali» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1 «Spese correnti», rispettivamente:

a) per euro 225.006,20, a valere sulla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, per l'anno 2024, nel fondo rischi per le spese legate al contenzioso di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti»;

b) per euro 1.960.364,76, a valere sulle risorse accantonate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto di cui all'allegato C alla deliberazione della Giunta regionale 12 aprile 2024, n. 233 (Aggiornamento della deliberazione di Giunta regionale 28 marzo 2024, n. 201, concernente: «Variazioni del bilancio regionale 2024-2026, conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2023, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche, e in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 42, commi da 9 a 11, del medesimo decreto legislativo n. 118/2011), in relazione al fondo rischi per le spese legate al contenzioso.

2. A seguito dell'attuazione dei profili finanziari derivanti dal presente articolo, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 73, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011 e ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera d), della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), le strutture regionali competenti adottano i provvedimenti di spesa relativi ai debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'art. 1.

Art. 3.

Riconoscimento del debito fuori bilancio del Consiglio regionale derivante da sentenza esecutiva

1. Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 118/2011, con il presente articolo è riconosciuta la legittimità del seguente debito fuori bilancio del Consiglio regionale, derivante da sentenza esecutiva, per il valore complessivo di euro 17.125,37:



Titolo	Creditore	Natura della spesa	Bilancio regionale 2024-2026		Bilancio del Consiglio regionale 2024-2026			Importo	
			Capitolo	M	P	Capitolo	M		P
SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ROMA, V Sezione Lavoro n. 3660/2023 (Reg.n. 3448/2022)	38_2771	corrente	U0000R11900	01	01	U0000U06031	01	03	€ 17.125,37



2. All'attuazione del presente articolo si provvede, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle risorse pari a euro 17.125,37, per l'anno 2024, relative al funzionamento del Consiglio regionale, di cui al programma 01 «Organi istituzionali» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1 «Spese correnti» e, nel rispetto dell'art. 44 della legge regionale n. 11/2020, mediante apposita variazione di bilancio, da effettuarsi nell'ambito del bilancio del Consiglio regionale, con prelevamento dal fondo per il pagamento dei debiti fuori bilancio derivanti da spese di parte corrente.

Art. 4.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale 17 aprile 2024, n. 6, relativo a disposizioni in materia di bilanci degli enti del Servizio sanitario regionale

1. All'art. 6 della legge regionale n. 6/2024, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «, entro e non oltre il 15 aprile 2024,» sono soppresse;

b) al comma 2, dopo le parole: «relativo all'esercizio 2023.» sono aggiunte le seguenti: «Le risorse accantonate ai sensi del presente comma rappresentano una riserva di valore a disposizione del Servizio sanitario regionale per ripristinare i fondi di dotazione negativi delle aziende sanitarie, tenuto conto di quanto previsto ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, relativo a disposizioni finanziarie in materia sanitaria e successive modifiche.».

Art. 5.

Disposizioni relative alla copertura dei fondi di dotazione negativi delle aziende sanitarie

1. Per effetto dell'attività straordinaria di revisione dello stato patrimoniale per la corretta determinazione del fondo di dotazione delle aziende del Servizio sanitario regionale e a seguito dell'approvazione del bilancio d'esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale, relativo all'esercizio 2022, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 18 luglio 2024, n. 532 (decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi», art. 32. Approvazione del bilancio d'esercizio 2022 delle aziende del Servizio sanitario regionale, della gestione sanitaria accentrata e del bilancio consolidato del S.S.R.), alla copertura dei fondi di dotazione negativi delle aziende sanitarie, per un importo complessivo pari a euro 475.721.456,00, si provvede per euro 350.000.000,00 per l'anno 2024, euro 34.630.456,00, per l'anno 2025 ed

euro 91.091.000,00, per l'anno 2026, a valere sulla voce di spesa concernente la ricapitalizzazione dei fondi di dotazione negativi delle aziende sanitarie, di cui al programma 04 «Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi» della missione 13 «Tutela della salute», titolo 1 «Spese correnti».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 475.721.456,00, a valere sul triennio 2024-2026, di cui euro 350.000.000,00 per l'anno 2024, euro 34.630.456,00, per l'anno 2025 ed euro 91.091.000,00, per l'anno 2026, si provvede:

a) per l'anno 2024, rispettivamente:

1) per euro 10.000.000,00, a valere sulle risorse già stanziato nel bilancio regionale, nell'ambito della voce di spesa concernente la ricapitalizzazione dei fondi di dotazione negativi delle aziende sanitarie, di cui al programma 04 della missione 13, titolo 1, e destinate alle finalità previste dall'art. 3, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, relativo a disposizioni finanziarie in materia sanitaria e successive modifiche;

2) per euro 340.000.000,00, mediante l'integrazione della voce di spesa concernente la ricapitalizzazione dei fondi di dotazione negativi delle aziende sanitarie, di cui al programma 04 della missione 13, titolo 1, a valere sulle risorse accantonate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto di cui all'allegato C alla deliberazione della Giunta regionale 12 aprile 2024, n. 233 (Aggiornamento della deliberazione di Giunta regionale 28 marzo 2024, n. 201, concernente: «Variazioni del bilancio regionale 2024-2026, conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2023, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche, e in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 42, commi da 9 a 11, del medesimo decreto legislativo n. 118/2011), in relazione al fondo per il pagamento delle perdite potenziali di parte corrente, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 6/2024, come modificato dall'art. 4;

b) per l'anno 2025, rispettivamente:

1) per euro 10.000.000,00, a valere sulle risorse già stanziato nel bilancio regionale, nell'ambito della voce di spesa concernente la ricapitalizzazione dei fondi di dotazione negativi delle aziende sanitarie, di cui al programma 04 della missione 13, titolo 1, e destinate alle finalità previste dall'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 28/2019;

2) per euro 24.630.456,00, mediante l'integrazione della voce di spesa concernente la ricapitalizzazione dei fondi di dotazione negativi delle aziende sanitarie, di cui al programma 04 della missione 13, titolo 1 e la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa all'art. 30, comma 2, della legge regionale 16 luglio



1998, n. 30 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale) e successive modifiche, concernente il concorso finanziario regionale al trasporto pubblico locale di Roma Capitale, di cui al programma 02 «Trasporto pubblico locale» della missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», titolo 1 «Spese correnti»;

c) per l'anno 2026, per euro 91.091.000,00, a valere sulle risorse già stanziare nel bilancio regionale, nell'ambito della voce di spesa concernente la ricapitalizzazione dei fondi di dotazione negativi delle aziende sanitarie, di cui al programma 04 della missione 13, titolo 1, e destinate alle finalità previste dall'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 28/2019.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Il Presidente: ROCCA

(Omissis).

25R00213

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GUG-038) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 5 0 9 2 0 *

€ 2,00

